



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI VIESTE

Tel: 0884 708791 – Fax: 0884 707669 – Pec: cp-vieste@pec.mit.gov.it – E-mail: ucvieste@mit.gov.it

ORDINANZA n° 41 / 2017

TRATTO DI MARE ANTISTANTE IL LITORALE DEL COMUNE DI SERRACAPRIOLA (FG) INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO DI MITILICOLTURA

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario marittimo e Comandante del porto di Vieste:

VISTA: la richiesta avanzata in data 07.08.2017 dalla Società agricola “ITTICA DEL GIUDICE s.r.l.”, intesa ad ottenere l’emissione di un’ordinanza di polizia marittima a tutela della sicurezza della navigazione delle unità impegnate nell’allestimento di un impianto di mitilicoltura;

VISTA: la Concessione Demaniale Marittima n. 02/2017 in data 08/08/2017, con la quale il Comune di Serracapriola (FG) ha autorizzato la Soc. Agricola “ITTICA DEL GIUDICE s.r.l.” all’occupazione di uno specchio acqueo per una superficie complessiva di mq 2.000.000,00 per la realizzazione di un impianto di mitilicoltura, nella zona di mare antistante il litorale del Comune di Lesina (FG);

VISTA: la nota prot. n. M_D M FARITA RG170001293 in data 23/05/2017, con la quale il Comando Zona Fari di Taranto partecipa il proprio nulla osta al rilascio della concessione di cui all’argomento;

RILEVATO: che l’allestimento del suddetto impianto sarà effettuato dalla ditta Soc. Coop. “SUB SERVICE ITALIA”;

VISTI: i documenti di bordo del mezzo nautico impiegato in suddetta attività denominato “LUCA” - iscritto al n. 1MF1670 dei Registri di Rodi Garganico - risultati in corso di validità;

VISTI: gli articoli 17, 30, e 81 del Codice della Navigazione e l’art. 59 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione;

RENDE NOTO

1. Dal giorno **10/08/2017** al giorno **10/10/2017**, nel tratto di mare antistante il comune di Serracapriola, l’area marina ricompresa all’interno delle seguenti coordinate geografiche sarà interessata da lavori di allestimento di un impianto di mitilicoltura:

coordinate geografiche (Datum Roma 1940)		
VERTICE “A”	Lat. 41° 56’ 15,1” N	Long. 015° 19’5.80” E
VERTICE “B”	Lat. 41° 56’ 47,5” N	Long. 015° 19’5.80” E
VERTICE “C”	Lat. 41° 56’ 47,5” N	Long. 015° 17’38,9” E
VERTICE “D”	Lat. 41° 56’ 15,1” N	Long. 015° 32’38,9” E

ORDINA

Art. 1

(Disposizioni di sicurezza per la navigazione)

1. Dal giorno **11/08/2017** al giorno **10/10/2017** il tratto di mare meglio individuato in premessa è da intendersi interdetto alla navigazione, alla pesca e ad ogni altra attività subacquea;
2. Le unità in transito dovranno navigare a lento moto, ad una distanza di sicurezza non inferiore a 200 metri dal perimetro esterno;
3. Potranno derogare dall'osservanza delle suddette disposizioni i mezzi di appoggio utilizzati dalla ditta impegnata nei lavori, le unità della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia nonché di altre Autorità in ragione del loro ufficio.

Art. 2

(Prescrizioni per le ditte impegnate nei lavori)

1. La ditta "SUB SERVICE" dovrà sempre assicurare un appropriato servizio di vigilanza/vedetta durante i lavori di che trattasi.

Art. 3

(Disposizioni finali e sanzioni)

1. I contravventori alla presente ordinanza:
 - a) se alla condotta di un'unità da diporto, saranno sanzionati ai sensi dell'art. 53 del Decreto Legislativo 171/2005;
 - b) negli altri casi, ed in relazione all'effettiva violazione commessa, saranno sanzionati ai sensi dell'art. 1174 Cod. Nav., ovvero art. 1231 Cod. Nav.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'inclusione nella pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/vieste.

Vieste, 11 agosto 2017

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Francesco Maria RICCI